

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO –SEZ. LAVORO-**

**Ricorso con istanza cautelare ex art. 700 cpc**

**Con istanza per la determinazione modalità di notifica ex art. 151 cpc.**

**PER:GULLI' IMMACOLATA** nata a Catanzaro il 12.11.1965 (C.F.: GLLMCL65S52C352P) residente a San Vito Sullo Ionio (CZ) alla Via F. Spasari n. 103, rappresentata e difesa dell'Avv. Anna Merante (C.F.:MRNNNA79B41C352H) (tel./fax 0961.752560) pec.: anna.merante@avvocraticanzaro.legalmail.it, elettivamente domiciliata a Milano presso lo Studio dell'Avv. Francesco Donadei Corso di Porta Vittoria n. 9, PEC: francesco.donadei@milano.pecavvocati.it, in virtù di procura in calce al presente atto.

**CONTRO: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore-** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

**DIRIGENTE DELL'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO** in persona del legale rappresentante pro tempore corrente a Milano alla Via Soderini,24 cap.20146;

**NONCHE'** nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle g.a.e. 2014/17 dell'A.T. della Provincia di Milano di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la Classe di Concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/17.

**FATTO E DIRITTO**

La Sig.ra Immacolata Gullì in data 21.07.97 conseguiva presso l'Istituto Magistrale Statale Giovanna De Nobili di Catanzaro, il diploma di maturità magistrale con votazione 39/60.

In data 12.10.15 la ricorrente, a mezzo posta raccomandata a/r, inoltrava al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro l.r. e, al Dirigente dell'ambito territoriale per la provincia di Milano, la richiesta di inserimento in graduatoria ad esaurimento (g.a.e.), terza fascia,

periodo di riferimento 2015/2017, classe di concorso AAAA scuola infanzia - EEEE scuola primaria, essendo in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, diploma maturità magistrale.

\*\*\*\*\*

La pretesa della ricorrente è fondata in fatto e diritto e pertanto, merita accoglimento.

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo delle parti ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, sul punto, per tutte, Cass. SS.UU. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014: *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”*.

La competenza territoriale di questo Giudice viene stabilita, ai sensi dell'art. 413 commi 5 e 7 c.p.c.

L'istante vanta il diritto ad essere inserita, dal MIUR, per il triennio 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento (g.a.e.) terza fascia, poiché in possesso di un titolo abilitativo all'insegnamento il diploma di maturità magistrale antecedente all'anno scolastico 2001/2002.

Difatti, tale titolo consentiva ai docenti di venire inseriti esclusivamente nelle graduatorie di circolo, ma non anche nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto ritenuto titolo non abilitante, come previsto nel D.M. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017 che, non permetteva ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/02 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Pur tuttavia, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/15 che ha annullato *in parte* il D.M. 235 cit. consentendo l'inserimento dei ricorrenti nelle g.a.e.; la sentenza in parola ha effetto *erga omnes* e, riconosce pienamente sia il presupposto del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, evidenziando sotto questo ultimo aspetto come solo il tempestivo inserimento nelle g.a.e. avrebbe permesso ai docenti di partecipare alle prossime immissioni in ruolo.

Per giurisprudenza costante, il Consiglio di Stato nella sentenza in parola (e poi nelle successive conformi sentenze nn. 3628/15, 3788/2015, 3900/15) ha chiaramente affermato che l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 è stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 dell'11.9.2013 reso nell'affare n. 4949/2012 nell'adunanza del 5 giugno 2013 e del DPR 25.3.2014 e che precedentemente essa era invece pacificamente negata dall'amministrazione come titolo per l'iscrizione nelle g.a.e., concludendo – in buona sostanza – che appare oggi irragionevole pretendere che questi soggetti avessero *illo tempore* chiesto l'iscrizione (quando cioè il titolo era pacificamente considerato non idoneo) e addossare loro le conseguenze, irrimediabilmente sfavorevoli, di tale omissione.

Si è anche osservato, nella giurisprudenza ordinaria, che la normativa di riferimento sopra dettagliatamente richiamata, non ha in realtà previsto in modo espresso un termine di decadenza per la presentazione della domanda e che, nel dubbio, appare più corretta un'interpretazione costituzionalmente

orientata che tuteli il principio, anche di rilievo comunitario, del legittimo affidamento, il quale sarebbe invece violato nel sancire, una decadenza a fronte di un inveterato comportamento del datore di lavoro, che è anche la pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, l'inammissibilità di quella cartacea.

Sul punto la sentenza n. 3628/2015 del Consiglio di Stato sostiene. *“appare fondata la pretesa di inserimento nella terza fascia della g.a.e., in cui coloro che versano nelle condizioni dell’attuale ricorrente avrebbero dovuto essere inseriti, se il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero”*.

Va, ancora, evidenziato come nella citata pronuncia del Consiglio di Stato sia respinta la tesi sostenuta dall’amministrazione *“fondata sulla differenza tra l’efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all’inserimento nelle g.a.e.: ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all’insegnamento.*

Infatti la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente allegata come previsto dall’art. 1 d.l. 97/2004 convertito dalla legge 143/04 integrata dalla legge 186/2004 e modificata dalla legge 296/2006, prevede tra l’altro, al punto A) denominato *“titoli abilitanti di accesso alla graduatoria” il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come in diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.*

Lo stesso art. 1 comma 605 lett. c) della predetta legge n. 296/06 nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle g.a.e. a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all’atto della citata trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento, gli originari ricorrenti

*Studio legale Avv. Anna Merante Via Degli Angioini,49 -88100 Catanzaro Tel./Fax 0961.752560  
pec: anna.merante@avvocaticatanzaro.legalmail.it  
e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non vi erano nuovi abilitati da escludere  
dall'inserimento nelle predette graduatorie”.*

La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi anche disatteso l'argomento, utilizzato nelle pronunce di rigetto rese dai giudici ex art. 700 c.p.c., secondo cui il diritto vigente (art. 1 comma 605 lett. c, cit.) non consentire l'inserimento dei ricorrenti, in quanto “nuovo inserimento”. All'opposto, afferma il giudice amministrativo, chi era già in possesso del diploma magistrale fin dall'anno 2001-2002, non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle g.a.e. perché la norma fa espressamente salvi “i docenti già in possesso di abilitazione” prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in esaurimento.

La sentenza, lucida e precisa nella sua ricostruzione, rivela che il Collegio giudicante non ha dubbi sul fatto che “i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante ed il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Ancora sul punto: “*i criteri fissati dal d.m. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 l'inserimento nelle g.a.e. sono illegittimi e vanno disapplicati*”, ( Trib. di Rieti sez. lavoro, sent. n. 3021/15, del 21.09.15, Trib. di Bergamo, sez. lavoro, n. 615 del 31.08.15, Trib. di Vicenza sez. Lavoro, sent. n.917 del 03.08.15).

Da ultimo non va sottaciuto che, non può parlarsi di prescrizione del diritto in base all'art. 2935 cc in quanto, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della sentenza Cass. Civ. SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R.

n.235/2014. La ricorrente pertanto, non ha visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 non era mai stato riconosciuto.

### **ISTANZA ex art. 700 cpc**

Ricorrono gli estremi per ottenere un provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, al fine di evitare che la situazione appena delineata, comporti dei pregiudizi imminenti ed irreparabili impedendo alla ricorrente di esercitare il diritto di inserimento nelle G.A.E., triennio 2014/2017, utilizzabile per le immissioni a ruolo a tempo indeterminato.

Nel caso de quo, si ravvisa sicuramente il fumus boni iuris in quanto alla Sig.ra Gullì, malgrado sia in possesso del titolo abilitativo, il diploma di maturità magistrale, è stato negato il diritto di inoltrare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'A.T. di Milano, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Per quanto concerne il periculum in mora si ravvisa nel fatto che, il solo tempestivo inserimento nelle G.A.E. avrebbe consentito alla ricorrente di partecipare alle immissioni in ruolo, periodo 2014/2017.

Non va sottaciuto che, il "*piano straordinario di immissione in ruolo*", che viene assunto a parametro per la valutazione dell'urgenza dell'intervento giudiziale, è sopravvenuto con la legge n. 107 del 13.7.2015 (pubblicata sulla G.U. 162 del 15.7.2015 ed appena entrata in vigore).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a questo Ecc.mo Tribunale,

**In via cautelare** ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- ordinare al MIUR in persona del Ministro l.r. di consentire alla ricorrente, la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'A.T. provincia di Milano, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2015/2017, riattivando le funzioni della

- piattaforma telematica “istanze on line” ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea e di inserirla nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, fissare udienza ex art. 669- sexies 2 c.p.c., indicando altresì i termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per emanare un decreto inaudita altera parte, fissare un termine per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili.

**Nel merito:**

- Preliminarmente, accertare e dichiarare l’illegittimità del D.M. n.42 del 2009, n. 572 del 2013 e n. 235 del 2014, e di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto, connesso o conseguente, ritenuto ostativo all’inserimento nelle gae di colori i quali, come la ricorrente sono in possesso del titolo abilitante, diploma di maturità magistrale antecedente all’anno scolastico 2001/2002;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell’A.T. della provincia di Milano, classe di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2015/2017, terza fascia, o in subordine nella fascia aggiuntiva (quarta), con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione corrispondente al punteggio risultante dalla domanda di inserimento nelle g.a.e.;
- All’effetto condannare parte resistente a riattivare le funzioni della piattaforma telematica “istanze on line” ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR in forma cartacea ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

*Studio legale Avv. Anna Merante Via Degli Angioini,49 -88100 Catanzaro Tel./Fax 0961.752560  
pec: anna.merante@avvocaticananzaro.legalmail.it*

In subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni derivanti dal mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento periodo 2014/2017, in forza del possesso del titolo abilitante, dal parte del Ministero convenuto;

-Condannare in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del costituito difensore.

Con riserva di indicare mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione, se necessario.

**Si producono:** Diploma maturità magistrale, , racc. a/r del 12.10.15 richiesta inserimento g.a.e. con n.1 ricevute di spedizione, racc.1 del 05.10.15, dichiarazione punteggio, sentenza Tribunale di Rieti, sentenza Tribunale Civile –Sez. Lavoro- di Pordenone, autocertificazione.

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C**

Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; RILEVATO CHE - La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio; - La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio; pertanto si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta deve comunque essere tale da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost.

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R ([www.istruzioneemilano.it](http://www.istruzioneemilano.it)), sarebbe



*Studio legale Avv. Anna Merante Via Degli Angioini,49 -88100 Catanzaro Tel./Fax 0961.752560  
pec: anna.merante@avvocaticatanzaro.legalmail.it*

idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **CHIEDE**

All' On. Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso,

di autorizzare la notificazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Ambito Territoriale della provincia di Milano mediante pubblicazione sul sito [www.istruzioneemilano.it](http://www.istruzioneemilano.it).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ma esente per reddito.

Con ogni salvezza e riserva.

Catanzaro, 12.11.2015

(Avv. Anna Merante)